

## Fondazioni

# Lo statuto tipo di una fondazione di partecipazione Onlus

## Art. 1

### Costituzione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione (...) ONLUS<sup>1</sup>" con sede in (...), Via (...).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

**La denominazione della "Fondazione (...) ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico<sup>2</sup>.**

## Art. 2

### Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

## Art. 3

### Scopi

La Fondazione che ha come scopo (...), **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale<sup>3</sup>**, e intende operare nei seguenti settori (...)<sup>4</sup>

## Art. 4

### Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

1 La denominazione deve contenere la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" oppure l'acronimo "ONLUS" (Art. 10, comma 1, lett. i, D.Lgs n. 460/1997).

2 Cfr. Art. 10, comma 1, lett. i, D.Lgs n. 460/1997.

3 Cfr. Art. 10, comma 1, lett. b, D.Lgs n. 460/1997.

4 Le fondazioni ONLUS possono svolgere la loro attività esclusivamente in uno dei settori, individuati dall'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997 e cioè: "1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1-6-1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5-2-1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dall'ente ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dall'apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23-8-1988, n. 400".

- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

**È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo<sup>5</sup>.**

#### **Art. 5**

##### **Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### **Art. 7**

##### **Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

**Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi<sup>6</sup>.**

#### **Art. 8**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale<sup>7</sup>. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.**

**Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con**

<sup>5</sup> Cfr. Art. 10, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 460/1997.

<sup>6</sup> Cfr. Art. 10, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 460/1997.

<sup>7</sup> Cfr. Art. 10, comma 1, lett. g, D.Lgs. n. 460/1997.

**particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.**

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

**È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria<sup>8</sup>.**

**Art. 9****Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

**Art. 10****Fondatore Promotore**

È Fondatore Promotore il sig. X (ovvero l'ente Y o la società Z) che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

**Art. 11****Partecipanti Fondatori e Partecipanti**

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

**Art. 12****Partecipanti Esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

**Art. 13****Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione**

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

**Art. 14****Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

8 Cfr. art. 10, comma 1, lett. d, D.Lgs 460/97

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

## **Art. 15**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

## **Art. 16**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino ad otto membri nominati dal Fondatore Promotore;
- b) fino a sette membri nominati dai componenti sub lettera a) che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione;

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 17**

##### **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 18**

##### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 19**

##### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20**

##### **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

**Art. 21**

**Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

**Art. 22**

**Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di (...) al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà (...).

**Art. 23**

**Scioglimento**

**In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662<sup>9</sup>.**

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

**Art. 24**

**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

**Art. 25**

**Norma Transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

<sup>9</sup> Art. 10, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 460/1997.

## La fondazione di partecipazione: un patrimonio di destinazione a struttura aperta

di **Sebastiano Di Diego\***

L'articolo dopo aver proposto un possibile modello statutario di fondazione di partecipazione Onlus, ne descrive sinteticamente le caratteristiche qualificanti. In particolare viene rilevato che ciò che caratterizza una fondazione di partecipazione è la presenza a fianco della struttura essenziale (patrimonio, fondatore, consiglio di amministrazione) prevista dal codice civile, di soggetti (sostenitori o partecipanti o simili), che condividendo gli scopi originari dell'ente partecipano alla loro realizzazione mediante l'apporto di operatività e di capitali. Viene, infine, dato conto del recente orientamento dell'Agenzia delle entrate in tema di condizioni per l'assunzione della qualifica di Onlus da parte di tali fondazioni.

La **Fondazione di partecipazione**, di cui viene riportato a pag 93 un possibile statuto tipo, è un modello di fondazione che assomma alle prerogative della fondazione quelle dell'associazione<sup>1</sup>.

La fondazione di partecipazione, per questa ragione, viene anche definita come **“un patrimonio di destinazione a struttura aperta”**: il suo atto costitutivo, infatti, è un contratto che può ricevere l'adesione di altre parti oltre a quelle originarie anche dopo la conclusione dell'atto firmato.

Questo tipo di fondazione non è disciplinato espressamente dal codice civile, ma nasce dall'interpretazione degli articoli 12 e 1332 del Codice Civile combinati con l'art. 45 della Costituzione che riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

**L'art. 12 C.C.**, oltre alle associazioni e fondazioni, fa riferimento ad “altre istituzioni di carattere privato” ed offre così la possibilità di costituire delle entità diverse dalle associazioni e dalle fondazioni aventi comunque il diritto ad

ottenere la personalità giuridica privata purché in possesso dei requisiti necessari.

**L'art. 1332 C.C.** fa invece riferimento ai “contratti aperti”, che sono quei contratti in cui agli originari contraenti se ne possono aggiungere altri anche dopo la conclusione del contratto.

La caratteristica qualificante della Fondazione di partecipazione, in definitiva, è la presenza a fianco della struttura essenziale (patrimonio, fondatore, consiglio di amministrazione) prevista dal codice civile, di soggetti (sostenitori o partecipanti o simili), spesso riuniti in una vera e propria assemblea, i quali condividendo gli scopi originari dell'ente partecipano alla loro realizzazione mediante l'apporto di operatività e di capitali.

Le fondazioni di partecipazione, pur essendo una figura atipica, in virtù di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10 (che parla di altri enti di carattere privato) possono aspirare, recependo le clausole statutarie richieste dalla specifica normativa, ad acquisire la qualifica di Onlus.

Al riguardo, va però tenuto conto dell'importante precisazione contenuta nella recente **Risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004<sup>2</sup>**, secondo la quale “affinché non sia preclusa (...) la possibilità di acquisire e mantenere la qualifica di Onlus, occorrerà verificare che la presenza tra i soci fondatori o sostenitori della fondazione di enti pubblici e di società commerciali (nonché di altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) non sia prevalente e comunque tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione”.

\* Dottore commercialista in Ancona.

1 Cfr. anche R. Giacinti, D. Cadoni, *Un modello di fondazione atipica: la fondazione di partecipazione*, in questa Rivista n. 1/2005, pag. 11.

2 Per un commento cfr. M. Poletto, *Per le Entrate non sono Onlus i soggetti con prevalenza di soci enti pubblici*, in questo numero della Rivista a pag 128.